



Comune di Bagno a Ripoli

**Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 17 febbraio 2016**

Oggetto: Approvazione delle aliquote e fissazione della detrazione per imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016.

L'anno 2016 addì 17 del mese di febbraio, presso la sala consiliare, alle ore 20,45, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^a convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti:

1. Casini Francesco	Sindaco	P	10. Falorni Claudio	Consigliere	P
2. Conti Francesco	Presidente	P	11. Ciprianetti Edoardo	Consigliere	P
3. Ulivi Giulia	Consigliere	A	12. Bongi Leonardo	Consigliere	P
4. Franchini Laura	Consigliere	A	13. Gastaldo Brac Pierantonio	Consigliere	P
5. Villa Viola	Consigliere	P	14. Lo Iacono Elisa	Consigliere	P
6. Bencini Andrea	Consigliere	P	15. Mari Massimo	Consigliere	A
7. Baragli Sandra	Consigliere	P	16. Sartoni Paolo	Consigliere	P
8. Zanella Pier Luigi	Consigliere	P	17. Sonia Redini	Consigliere	P
9. Briziarelli Mirko	Consigliere	P			

Presiede la seduta il Presidente Dott. FRANCESCO CONTI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Scrutatori designati: Mirko Briziarelli, Elisa Lo Iacono, Massimo Mari.

Sono presenti gli Assessori Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Annalisa Massari, Francesca Cellini, Enrico Minelli.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.12.2011, n. 214, in particolare l'articolo 13 che prevede l'anticipazione dell'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011 e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge;

VISTO il D.L. 2.3.2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44, che ha innovato sia il D.Lgs. 14.3.2011 n. 23 sia il D.L. 06.12.2011 n. 201;

VISTO il D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7.12.2012 n. 2013;

VISTO l'articolo 1, comma 380, della Legge 24.12.2012 n. 228 che ha modificato l'articolo 13 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.L. 8.4.2013 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 6 giugno 2013, n. 64, che ha modificato l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTA la Legge n. 208 del 28/12/2015 che ha apportato ulteriori modificazioni al citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

VISTO altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale la normativa citata rinvia in ordine a specifiche previsioni normative (articoli da 1 a 15);

VISTO il D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art.52;

PRESO ATTO che il comma 639 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n.147 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) e che il successivo comma 703 del citato articolo prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

RILEVATO come in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016, occorra determinare le aliquote dell'imposta di cui trattasi al fine di garantire l'equilibrio finanziario dello stesso, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011 e nella relativa legge di conversione e nelle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio;

VISTO l'art. 1, comma 169, L. n. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) il quale ha previsto che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 2 del Decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2016 è stato differito al 31/03/2016;

VISTO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla Legge n. 228/2012, che stabilisce che *"per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2"*, ossia entro il 30 settembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che l'art. 13, commi 6, 7, 8, 9 e 9-bis del D.L. n. 201/2011 attribuiscono al Consiglio Comunale il potere di modificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria ivi indicate, con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

ATTESO che per effetto del suindicato D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, all'art. 13, comma 6, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

VISTI inoltre il comma 7 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con cui viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze (con possibilità di modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali);

RICHIAMATO altresì il comma 707 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147 che ha modificato l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, inserendo dopo il secondo periodo del comma 2 quanto segue:

"l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

DATO ATTO che nell'odierna seduta consiliare con proprio provvedimento n. 23 è stata deliberata l'aliquota TASI, da applicare soltanto sull'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nella misura dello 0,25%;

VALUTATO che l'art. 1, comma 667, L. 27.12.2013, n.147 ha stabilito che la somma della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 (per l'abitazione principale l'aliquota massima è lo 0,6%) e che pertanto agli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze non potrà essere deliberata un'aliquota IMU superiore allo 0,35%;

CONSIDERATO inoltre l'articolo 1, comma 26, della L. n. 208 del 28/12/2015 che dispone il blocco degli aumenti dei tributi locali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

DATO ATTO che le disposizioni in materia di IMU sono suscettibili di modificazioni ed integrazioni da parte del Dipartimento delle Finanze in considerazione dell'emananda circolare ministeriale di chiarimento;

RICHIAMATO l'art. 9, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria in cui viene stabilito quanto segue: *“Nella delibera consiliare, con cui sono decise annualmente le variazioni alle aliquote stabilite dalla legge, sono indicati gli adempimenti dichiarativi richiesti ai soggetti passivi, a pena di decadenza, per poter beneficiare di eventuali riduzioni/agevolazioni. Non si procederà a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto del beneficio entro i termini in essa previsti”*;

RITENUTO opportuno confermare alcuni adempimenti dichiarativi per gli immobili ad uso abitativo al fine di agevolare l'attività di controllo e quantificare il minor gettito derivante dalle agevolazioni concesse nei casi di concessione in uso gratuito e di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98;

VALUTATA la possibilità di prevedere un'aliquota agevolata per le unità immobiliari nelle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto, richiedendo anche in questo caso specifico adempimento dichiarativo;

ATTESO che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato D.L. 201/2011 e dei provvedimenti di finanza pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, l'aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1,06 per cento, ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

- Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,35 per cento.

- Abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato l'autocertificazione e permangono tuttora i requisiti.

- Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni: aliquota nella misura dello 0,76 per cento;

- Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la suddetta dichiarazione ai fini ICI o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986: aliquota nella misura dello 0,90 per cento;

- Terreni agricoli: aliquota nella misura dello 0,76 per cento;

- Abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto: aliquota nella misura dello 0,90 per cento.

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

DATO ATTO che per le abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l'aliquota è confermata nella misura dell'1,06 per cento;

DATO ATTO altresì che il comma 10 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, è stato sostituito dal comma 707 dell'art.1 della L. n. 147/2013 nel seguente modo:

“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.....”;

RITENUTO, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per “abitazione principale” e per le relative pertinenze;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 che recita *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.”*

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 secondo il quale *“A decorrere dal-*

l'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Dirigente dell'Area 1, ai sensi e per gli effetti art.49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Redini del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione per abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a valere per l'anno 2016 come di seguito dettagliatamente descritto:
 - Aliquota di base (ordinaria) nella misura dell'1,06 per cento;
ad esclusione delle fattispecie sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:
 - Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze del soggetto passivo in cui, unitamente al proprio nucleo familiare, dimora abitualmente e risiede anagraficamente: aliquota nella misura dello 0,35 per cento;
 - Abitazione locata, con contratti di locazione ex art. 2, commi 3 e 5, L. 431/98 a soggetto che la utilizza come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.
Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato l'autocertificazione e permangono tuttora i requisiti.
 - Alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, di proprietà di altri comuni, aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
 - Abitazione concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale in quanto ivi residente: aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di

decadenza, entro il 31 dicembre 2016, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.

Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.

Non è tenuto al presente adempimento chi ha già presentato la suddetta dichiarazione ai fini ICI o l'autocertificazione ai fini IMU e permangono tuttora i requisiti.

- Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
 - Terreni agricoli: aliquota nella misura dello 0,76 per cento;
 - Abitazione per la quale sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria, applicabile limitatamente al periodo intercorrente fra la data di emissione del suddetto provvedimento e quella di effettiva esecuzione dello sfratto: aliquota nella misura dello 0,90 per cento;
Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare un'autocertificazione, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2016, indicando la data dalla quale sussiste la suddetta condizione.
Non si procede a rimborsi d'imposta per il mancato esercizio del diritto al beneficio entro i termini indicati.
- 2) di dare atto che per le abitazioni non locate o tenute a disposizione, per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, l'aliquota è confermata nella misura dell'1,06 per cento;
 - 3) di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale" classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
 - 4) di dare atto altresì che detta detrazione, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - 5) di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Stante l'urgenza, con 12 voti favorevoli e 2 astenuti (Consiglieri Sartoni del Movimento 5 Stelle e Redini del Gruppo Per Una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli), su 14 presenti, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Oggetto: Approvazione delle aliquote e fissazione della detrazione per imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016.

Pareri allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.2.2016

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, li 5.2.2016

Il Dirigente
f.to Dott. Dario Navarrini

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Francesco Conti

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.